

Codice A1610B

D.D. 9 settembre 2021, n. 578

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. MASSAZZA (BI) - Intervento: Installazione di radio base per telefonia mobile - S.S. 230 c/civ.1/b - N.C.T. Fg. 2 part. 204. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 578/A1610B/2021

DEL 09/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. MASSAZZA (BI) – Intervento: Installazione di radio base per telefonia mobile – S.S. 230 c/civ.1/b – N.C.T. Fg. 2 part. 204. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza della Ditta Iliad Italia spa pervenuta dallo Sportello Unico per le Attività produttive del Comune di Massazza volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento,

regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- vista la legge regionale 32/2008;
- vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

determina

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46

comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESP/731/2020A/A1600A

Rif. n. 60532/A1610B del 25/05/2021

Rif. n. 69471/A1610B del 15/06/2021

Rif. n. 69483/A1610B del 15/06/2021

Rif. n. 72568/A1610B del 22/06/2021

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: MASSAZZA (BI)
Intervento: Installazione di radio base per telefonia mobile – S.S. 230 c/civ.
1/b – N.C.T. Fg. 2 part. 204
Istanza: Ditta ILIAD ITALIA spa

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dallo Sportello Unico per le Attività produttive del Comune di Massazza (BI) in data 25/05/2021, con nota prot. n. 25 del 25/05/2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dal richiedente in data 15/06/2021 (nostro prot. n. 69471) e dal Suap di Masserano in data 15/06/2021 e in data 22/06/2021 con nota n. 32 del 12/06/2021)

considerato che l'intervento previsto consiste nella realizzazione di una nuova Stazione radio base di tipologia "Raw land", costituita da un palo porta antenne in carpenteria metallica di altezza pari a 30 m oltre ad un pennone pari a 3 metri, sul quale verranno collocate tre antenne (di altezza pari a 2 m), per un'altezza

complessiva pari a 33 metri; alla base del palo è prevista la realizzazione di un'area recintata per la collocazione degli apparati tecnici,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

sebbene le integrazioni fornite non abbiano puntualmente riportato la verifica con le prescrizioni del Ppr come richiesto,

verificato comunque che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs 42/2004 (fascia di protezione spondale della Roggia Ottina) in quanto non interferisce direttamente con la vegetazione spondale presente e non ne modifica le caratteristiche di naturalità,

tenuto conto che l'antenna verrà collocata in un'area destinata a parcheggio in prossimità di insediamenti esistenti di carattere commerciale/produttivo, localizzata in fregio alla SS 230 – Strada Trossi e che verrà parzialmente mitigata dai fabbricati e dalla vegetazione esistente,

considerato tuttavia che l'area si colloca in prossimità del limite meridionale dell'area tutelata con D.M. 1/08/1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Baraggia di Candelo e dintorni",

vista pertanto l'opportunità di prevedere a titolo mitigativo e compensativo degli interventi di mitigazione delle visuali dirette sull'area in oggetto dalla Strada Trossi e dall'area di notevole interesse pubblico sopra richiamata in direzione del corso d'acqua,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località se realizzate in base alle indicazioni fornite,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- si preveda per il palo di sostegno colorazione verde, in tonalità più tenue rispetto a quanto previsto (ad esempio RAL 6011 o RAL 6021) e opaca, in modo da integrarsi con lo sfondo già vegetato;
- le antenne collocate sul sostegno siano previste di colorazione grigio chiaro o nella medesima tonalità del sostegno, evitando il bianco;
- si preveda la piantumazione di un filare arboreo, addossato alla recinzione, lungo tutto il fronte prospiciente la strada, privilegiando specie autoctone coerenti con il contesto, studiandone l'interruzione in funzione delle necessità di accesso all'area della stazione radio base per le operazioni di manutenzione;
- si eviti la piantumazione di siepe addossata sui rimanenti lati della recinzione, in quanto l'effetto di mascheramento visivo verrà garantito dal filare arboreo previsto;
- si evitino ulteriori impermeabilizzazioni del suolo, preservando le caratteristiche naturalmente drenanti delle aree più prossime alla stazione radio base.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	AVVIO PROCEDIMENTO PAESAGGISTICA ILIAD.pdf.p7m
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	BI 13873_001-Massazza_Relazione_Paesaggistica_ver02_pdf_p7m_00001658-0.pdf.p7m
3	<i>Delega presentazione pratica</i>	ProcuraDelegaPresentazionePratica_pdf_p7m_p7m_00001662-0.p7m.p7m
4	<i>Relazione integrativa</i>	BI13873_001-RelPaesOrd_rev02.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore
Arch. Elisa Olivero

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.